

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ***Il Credito di imposta estero e le retribuzioni convenzionali***

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

### Credito per le imposte pagate all'estero

Scopri di più



Il **credito a fronte di imposte pagate all'estero** rappresenta un **rimedio** riconosciuto dal Tuir (e dalla disciplina convenzionale), a fronte di una possibile **doppia imposizione** sul medesimo reddito.

La doppia imposizione, infatti, spesso non viene eliminata nemmeno dalle convenzioni contro le doppie imposizioni, le quali prevedono, in molti casi, la **potestà impositiva di un reddito al Paese ove questo è stato prodotto**, senza, tuttavia, prevedere l'avverbio “soltanto”.

Tale circostanza determina una **tassazione concorrente anche nel Paese di residenza** del contribuente.

Per ovviare alla doppia imposizione viene, generalmente, riconosciuto **un credito a fronte delle imposte subite all'estero**.

Il prelievo fiscale occorso fuori dall'Italia **non deve essere**, tuttavia, **indicato nei righi dedicati alle “ritenute subite”** contenuti nei vari quadri reddituali della dichiarazione dei redditi. Ciò in quanto, in questo modo, l'importo verrebbe immediatamente trasferito nel quadro RN senza alcun ragguaglio e senza alcuna limitazione. Le imposte subite all'estero, infatti, **trovano accoglimento**:

- nel **quadro CE del modello Redditi**;



CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2022

**REDDITI  
QUADRO CE  
Credito di imposta per redditi  
prodotti all'estero**

Mod. N.

SEZIONE I Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto	CE1					Sezione I-A
	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	
	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
CE1	Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	
	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Credito d'imposta art. 3 D.Lgs n. 147/2015 già utilizzato	Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del Tuir	Credito indiretto	
	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	

- nel rigo G4 del modello 730.

SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO								
G4	Codice Stato estero	1	2	3	4	5	6	7
	Imposta londa	Anno	Reddito estero	,00	Imposta estera	,00	Reddito complessivo	,00

Tra le varie limitazioni che il credito subisce, vi è anche quella relativa al **ragguaglio dell'imposta estera scomputabile alla quota con cui il reddito concorre all'imponibile**. L'[articolo 165, comma 10, Tuir](#), infatti, stabilisce che: *“Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.”*

Un caso di applicazione di questa previsione è rappresentato dalla percezione di **dividendi qualificati da parte di persone fisiche**, maturati entro il 2017 e deliberati entro il 2022. Qualora, ad esempio, il dividendo concorra a tassazione nella misura del 58,14%, la ritenuta subita all'estero risulterà detraibile nella misura massima del 58,14% del prelievo subito.

Questa previsione, inoltre, è stata normativamente estesa al caso delle **retribuzioni convenzionali** ad opera dell'[articolo 36, comma 30, D.L. 223/2006](#).

Chiariamo il concetto con un **esempio**.

Ipotizziamo un **reddito di lavoro dipendente determinato in modo analitico** pari a 100. L'imposta estera su detto reddito è pari a 30 e l'Irpef lorda italiana ammonta a 35. L' Irpef netta risulterebbe pari a 5, determinata come differenza tra l'Irpef lorda (35) e l'imposta estera (30) che, come abbiamo già avuto modo di segnalare, trova accoglimento **nel quadro CE**, e non nella casella delle ritenute contenuta nel quadro C

Ipotizzando che la **retribuzione convenzionale** sia pari a 80 e l'Irpef lorda corrispondente sia pari a 28, il conteggio del credito avverrà con le seguenti modalità. **Non è possibile scomputare l'intera imposta estera** di 30 per poter azzerare l'Irpef di 28, in quanto, in base al D.L. 223/2006, la stessa deve essere ragguagliata nella stessa misura in cui il reddito concorre alla base imponibile. Poiché abbiamo ipotizzato che la retribuzione convenzionale sia pari all'80% di quella effettiva, l'imposta estera di 30 dovrà essere decurtata del 20%, passando quindi a 24

L'Irpef netta a saldo, pertanto, sarà pari a 4, ossia alla differenza tra 28 e 24. Permane la **logica agevolativa delle retribuzioni convenzionali**, in quanto l'applicazione di queste determina una Irpef di 4 invece che di 5, ma appare evidente come il ragguaglio del credito "smorzi" questo effetto agevolativo.